Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 15 marzo 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

L'8 marzo 1962 alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Thore Albert Boye, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Norvegia.

(1665)

L'8 marzo 1962 alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Mohammad Kabir, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Afganistan.

(1666)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1961, n. 1643.

Istituzione in San Juan de los Morros (Venezuela) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Caracas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che in San Juan de los Morros (Venezuela) a decorrere dal 16 agosto 1961, data di soppressione del Consolato di 2ª categoria, ha di fatto funzionato un Vice Consolato di 2ª categoria;

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in San Juan de los Morros (Venezuela) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Caracas.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1961

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. 1644.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala »;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 248, recante modificazioni all'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, e per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, n. 1069 e successive modificazioni, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », nel testo allegato al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — GONELLA — TRABUCCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 70. — VILLA

Schema di regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ».

Art. 1.

La denominazione « Marsala », « Vino Marsala », o « Vino di Marsala » è riservata al vino preparato esclusivamente nella zona tipica di produzione, di cui al decreto 15 ottobre 1931 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale comprende:

a) tutta la provincia di Trapani (escluse le isole);

b) la parte occidentale della provincia di Palermo, confinante con la provincia di Trapani, compresa entro le linee convenzionali appresso indicate;

c) la parte nord-ovest della provincia di Agrigento, confinante con la provincia di Trapani, compresa entro le linee convenzionali appresso indicate.

La zona tipica di produzione è delimitata come appresso:

da un lato, da una linea litoranea che parte dall'abitato del comune di Sciacca e, passando per Mazara del Vallo, Capo Lilibeo, Trapani, Capo San Vito, Castellammare del Golfo, Balestrate, Isola delle Femmine arriva al limite sud dell'abitato di Palermo e precisamente alla foce del fiume Oreto;

dall'altro lato, da una linea sinuosa interna della Sicilia, che parte dalla foce del fiume Oreto e segue come appresso, per finire all'abitato del comune di Sciacca: fiume Oreto, sino al ponte di Parco — tratto di strada della provinciale Parco-Monreale, che dal ponte di Parco arriva all'abitato di Monreale — strada provinciale Monreale-San Giuseppe Jato — strada provinciale San Giuseppe Jato-Sancipirello — tratto di strada della provinciale Sancipirello-Corleone, che dall'abitato di Sancipirello arriva al km. 8, in cui si incontra il fiume Belice Destro (fiume grande) — fiume Belice Destro sino all'incrocio della strada provinciale Partanna-Montevago, che da detto incrocio va sino all'abitato di Montevago — strada provinciale Montevago-Santa Margherita Belice — tratto della strada provinciale Santa Margherita Belice-Sciacca, che dall'abitato di Santa Margherita Belice va sino all'incrocio del Vallone Carricagiachi — Vallone Carricagiachi sino alla mulattiera che limita ad est la piana piccola di Misilifurme e scende (attraverso le contrade Guardabasso, Piano di Friscia, Santa Maria) sino al cimitero di Sciacca — strada che dal cimitero di Sciacca va fino all'abitato del comune di Sciacca.

Art. 2.

L'aggiunta di alcool etilico o di acquavite di vino ai marsala è consentita in quantità, calcolata in alcool anidro, non superiore a quella contenuta naturalmente nel vino genuino, fermo restando, per quanto riguarda il prodotto finito ottenuto, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Sull'alcool etilico rettificato o acquavite di vino che vengono aggiunti ai marsala speciali, per portare la gradazione del prodotto finito entro i limiti previsti dalla legge, è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.

Art. 3.

I marsala speciali, per i quali è consentita l'aggiunta di saccarosio, ai sensi dell'art. 4 lettera *d*) della legge 4 novembre 1950, n. 1069, devono avere, a prodotto finito, una quantità di zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito dopo inversione, non inferiore al 20 % ed una gradazione alcoolica non inferiore al 18 % in volume.

La percentuale di zuccheri va calcolata in grammi per 100 c. c.

Qualsiasi tipo di marsala speciale deve contenere non meno dell'80 % in volume di marsala.

Per i liquori che facciano riferimento al marsala nella propria denominazione o presentazione, l'80 % base di vino marsala può essere ridotto di tante parti per cento quante sono le parti per cento di alcool e di zuccheri presenti nel prodotto finito al di sopra dei 21 gradi di alcool e del 20 % di zuccheri.

Art. 4.

E' ammessa la tolleranza di non oltre gradi 0,2 per l'alcool e di 0,3 sulla quantità di zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito dopo inversione, rispetto ai limiti minimi prescritti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 e dal presente regolamento per i vari tipi di marsala e marsala speciali.

La tolleranza per gli zuccheri va calcolata in grammi per 100 centimetri cubici.

La tolleranza non è applicabile negli accertamenti sui diversi tipi di marsala e marsala speciali che si trovano negli stabilimenti dei produttori.

Art. 5.

I marsala prodotti debbono essere depositati in appositi magazzini fiduciari di invecchiamento, sotto la vigilanza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio e non possono essere estratti, sia per il consumo interno che per la esportazione, se non dopo aver subito un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a:

1) mesi 4 per il marsala fine;
2) anni 2 per il marsala superiore;
3) anni 5 per il marsala vergine.

Il periodo d'invecchiamento, per i suddetti tipi di marsala, decorre dal giorno in cui il prodotto, completato dei suoi elementi, abbia subito l'ultima operazione di concia.

Durante il periodo d'invecchiamento, ad eccezione delle ordinarie pratiche di igiene enotecnica (colmatura, travasi, filtrazioni), non è consentita alcuna operazione di manipolazione del prodotto.

Art. 6.

Per i magazzini fiduciari di invecchiamento di cui all'articolo precedente — da istituirsi esclusivamente nella zona tipica di produzione di cui all'art. 1 del presente regolamento e distinti dagli altri magazzini fiduciari per la custodia dell'alcool in regime agevolato — deve essere prestata la cauzione prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, nella misura dovuta per gli analoghi magazzini fiduciari, calcolata sulla imposta e sugli eventuali diritti erariali che gravano sull'alcool, in ragione della massima quantità di marsala che può essere immessa nei magazzini stessi.

L'abbuono previsto dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato all'atto della estrazione del marsala dai magazzini fiduciari di invecchiamento, in base ai quantitativi di alcool risultanti dai verbali di preparazione dei prodotti.

Art. 7.

L'imbottigliamento del marsala vergine — che ai sensi dell'art. 4 lettera *c*) della legge 4 novembre 1950, n. 1069, deve essere posto in commercio in bottiglie originali — è effettuato dai produttori, nella zona tipica, sotto vigilanza finanziaria.

Alle bottiglie contenenti marsala vergini, i produttori devono apporre una propria fascetta o suggello — recanti, oltre alla denominazione del prodotto, il proprio nominativo o ragione sociale — applicati in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura degli stessi.

Le ditte produttrici di marsala superiori — confezionati in bottiglie od in altri recipienti di capacità non superiore ai tre litri e con un invecchiamento non inferiore ad anni quattro — possono apporre sui recipienti, prima della loro estrazione dagli stabilimenti, una fascetta di carta, predisposta a cura delle ditte stesse, recante impressi a stampa, oltre il nominativo della ditta, la dicitura « con invecchiamento non inferiore ad anni quattro » ed applicata in modo tale da non consentire l'uscita del prodotto senza la sua manomissione. La fascetta, delle dimensioni di mm. 150 × 20, deve essere contraddistinta da una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e da un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie. Tali fascette, prima dell'uso, devono essere timbrate, nello spazio all'uopo riservato, dall'Assessorato per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, previa presentazione, da parte delle ditte interessate, di un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante la quantità, la durata dell'invecchiamento del prodotto ed i relativi estremi del registro di carico e scarico.

Per i vini marsala diversi dai marsala vergini, destinati all'esportazione e confezionati in fusti, possono essere rilasciati, da parte del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, certificati attestanti la durata dell'invecchiamento del prodotto contenuto nei fusti stessi.

Art. 8.

Nella preparazione di marsala speciali e di liquori includenti nella loro denominazione il nome « Marsala », « Marsala all'uovo », « Marsala crema », « Marsala chinato » e simili, i produttori devono impiegare marsala proveniente esclusivamente e direttamente dalla zona tipica.

I marsala destinati alla preparazione di marsala speciali debbono aver raggiunto i termini di invecchiamento prescritti per il tipo di marsala impiegato come prodotto base.

I marsala speciali non possono essere posti in commercio se non dopo un periodo di affinamento di sessanta giorni dalla data in cui il prodotto, completato dei suoi elementi, abbia subito l'ultima operazione di concia.

Art. 9.

La provenienza dalla zona tipica del vino marsala impiegato nella preparazione di marsala speciali, e di liquori includenti nella loro denominazione il nome « Marsala », « Marsala all'uovo », « Marsala crema », « Marsala chinato », e simili, deve essere dimostrata da un certificato di accompagnamento, rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione — da allegare al registro di carico e scarico previsto dall'art. 15 del presente regolamento — indicante la data del rilascio, il tipo ed il quantitativo del vino marsala fornito, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo.

In calce al certificato di accompagnamento, l'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di arrivo deve apporre il proprio visto attestante l'introduzione della partita di marsala nello stabilimento del destinatario.

Art. 10.

Il marsala deve essere posto in commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, con le seguenti denominazioni:

a) Marsala fine (Italia I.P. particolare);
b) Marsala superiore (S.O.M. - G.D. - L.P.);
c) Marsala vergine (Soleras);
d) Marsala speciale (Marsala uovo, Marsala crema, Marsala mandorla, Marsala nocciola, etc.).

La denominazione di « Marsala » deve essere accompagnata, a seconda delle caratteristiche proprie del vino, dai qualificativi di legge (« fine », « superiore », « vergine », « speciale ») o, in sostituzione di essi, da una delle specificazioni o sigle equivalenti riportate tra parentesi a fianco delle denominazioni di cui al comma precedente.

I produttori di vini marsala debbono porre in commercio i loro prodotti indicando, oltre alla denominazione corrispondente al tipo di prodotto, il proprio cognome e nome o la ragione sociale e la sede.

Chi, senza essere produttore, pone in commercio, con il proprio nome o ragione sociale, i vini marsala, deve far risultare sui recipienti o sulle etichette applicate ai medesimi, oltre alle indicazioni di cui sopra, il nominativo della ditta produttrice.

Art. 11.

I vini marsala vergini ed i vini marsala speciali ad aromatizzazione amara, che devono essere posti in commercio in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 2 litri debbono recare sui recipienti stessi o sulle etichette apposte sui medesimi, a caratteri chiari e indelebili, le seguenti indicazioni:

1) la denominazione corrisponde al tipo di prodotto;
2) la gradazione alcoolica e zuccherina del prodotto;
3) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nel recipiente, così espressa: « contenuto netto garantito litri ... »;
4) il nominativo della ditta produttrice e della ditta imbottigliatrice. Tale indicazione, a seconda dei casi, deve essere formulata nel modo seguente:

« prodotto e imbottigliato da ... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ... (comune e provincia) »;

« prodotto da ... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ... (comune e provincia) ed imbottigliato da ... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ... (comune e provincia) ».

Per i marsala destinati all'estero è consentito indicare la gradazione alcoolica e la quantità di prodotto contenuto nei recipienti, secondo il sistema in uso nel Paese di destinazione.

L'imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti, della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta o apposte sui recipienti.

E' consentito che alcune delle indicazioni prescritte nel presente articolo, figurino in etichette aggiuntive.

Per lo smaltimento del prodotto già in commercio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con etichette non conformi alle disposizioni contenute nel presente articolo, è concessa la tolleranza di un anno dalla data suddetta.

Art. 12.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai marsala speciali ad aromatizzazione amara, in quanto non contrastino con le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e relative norme di attuazione di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1957, sulla disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati.

Art. 13.

I produttori di marsala fini, superiori e vergini, di cui all'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, devono tenere nei propri stabilimenti un registro di carico e scarico, rispettivamente, dei marsala preparati e di quelli usciti dallo stabilimento.

Il suddetto registro, con fogli progressivamente numerati, deve essere redatto in conformità al Mod. *A* allegato al presente regolamento.

Art. 14.

Nel registro indicato nell'articolo precedente, il produttore deve annotare giornalmente in ordine cronologico:

1° *nel carico*:

a) il tipo e la quantità in ettolitri dei prodotti ottenuti dalla lavorazione nel proprio stabilimento, indicando nella colonna n. 2, gli estremi del verbale di preparazione, da valere come data di inizio del prescritto periodo di invecchiamento;

b) i recipienti nei quali il prodotto finito è conservato;

c) la data del compimento dei periodi di invecchiamento, il tipo e la quantità verificata, rapportata in ettolitri;

d) i prodotti evenualmente restituiti dai clienti, con indicazione nella colonna n. 2 della bolletta daziaria o doganale.

I prodotti di cui alla lettera *a*) vengono presi in carico sotto la data del verbale di preparazione.

2° *nello scarico*:

a) il tipo e la quantità in ettolitri del prodotto uscito dallo stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta daziaria o doganale;

b) il quantitativo di marsala destinato all'imbottigliamento o alla preparazione di marsala speciale nello stabilimento del produttore, indicando, per quest'ultimo, nella colonna n. 2 gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 15;

c) i cali di invecchiamento.

Per lo scarico è consentita la registrazione riassuntiva giornaliera di operazioni omogenee.

Art. 15.

I produttori di marsala speciali, diversi da quelli ad aromatizzazione amara, e di liquori includenti nella loro denominazione il nome di « Marsala », devono tenere nei propri stabilimenti, situati sia dentro che fuori la zona tipica, un registro di carico e scarico, rispettivamente, dei prodotti preparati e di quelli usciti dallo stabilimento.

Il suddetto registro, con fogli progressivamente numerati, deve essere redatto in conformità al Mod. *B* allegato al presente regolamento.

Art. 16.

Nel registro indicato nell'articolo precedente, il produttore deve annotare giornalmente in ordine cronologico:

1° *nel carico*:

a) la quantità in ettolitri del marsala proveniente dalla zona tipica di produzione, indicando nella colonna n. 2 gli estremi del certificato d'accompagnamento di cui all'art. 9 del presente regolamento;

b) il tipo e la quantità in ettolitri dei prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione nel proprio stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi del verbale di preparazione e la data del compimento del periodo di affinamento di cui al terzo comma dell'art. 8 del presente regolamento;

c) la quantità in ettolitri dei marsala speciali eventualmente restituiti dalla clientela, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta daziaria o doganale.

I prodotti di cui alla lettera *b*) vengono presi in carico sotto la data del verbale di preparazione.

2° *nello scarico*:

a) il tipo e la quantità in ettolitri del prodotto uscito dallo stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta daziaria o doganale;

b) gli eventuali cali di affinamento.

Per lo scarico è consentita la registrazione riassuntiva giornaliera di operazioni omogenee.

Art. 17.

I registri di carico e scarico di cui agli articoli 13 e 15 del presente regolamento devono essere vidimati, prima dell'uso, dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

I registri scritturati, una volta esauriti, corredati dei relativi documenti di carico e scarico, devono essere conservati presso lo stabilimento di produzione per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 18.

Sui recipienti contenenti marsala o sulle etichette applicate sui medesimi, possono figurare, per contraddistinguere i vari tipi di prodotto, oltre alle denominazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, anche denominazioni e marchi d'impresa, purchè essi non siano in contrasto con le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1069, e del presente regolamento e non inducano l'acquirente in errore sulla qualità del prodotto.

Le ditte produttrici che da almeno dieci anni pongono in commercio marsala vergini o superiori, da esse tradizionalmente preparati con il sistema dell'invecchiamento « perpetuo », indicando sulle relative etichette la data di inizio cui risale l'invecchiamento medesimo, possono continuare ad usare tale indicazione aggiuntiva, previa autorizzazione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana.

Il marsala da impiegare nell'alimentazione del « perpetuo » deve avere raggiunto l'invecchiamento minimo prescritto per il corrispondente tipo di marsala che si intenda produrre.

Art. 19.

La fabbricazione di vini marsala in stabilimenti presso i quali è prescritta, a norma delle vigenti disposizioni, l'istituzione di magazzini fiduciari per la conservazione dell'alcool e dello zucchero gravati d'imposta, è sottoposta a vigilanza continuativa dell'Amministrazione finanziaria.

La lavorazione deve essere effettuata in locali vincolati alla Finanza.

A tal fine le ditte produttrici, almeno cinque giorni prima di iniziare le operazioni di lavorazione, devono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla competente Dogana, qualora trattisi di prodotto destinato all'esportazione e fabbricato con alcool e zucchero temporaneamente importati, una dichiarazione di lavoro, scritta senza cancellature o correzioni, in doppio esemplare, indicando:

a) la ditta produttrice, chi la rappresenta e l'ubicazione dello stabilimento;

b) i periodi e l'orario giornaliero di lavorazione;

c) la quantità e la qualità delle materie prime che si intendono impiegare e i prodotti finiti che si vogliono ottenere.

Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi a periodi lavorativi che eccedano lo stesso mese solare.

Dei due esemplari della dichiarazione di lavoro, uno è trattenuto dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana e l'altro, vistato dall'Ufficio ricevente, è restituito alla ditta produttrice per essere conservato a corredo del registro di carico e scarico.

La lavorazione deve avvenire in presenza degli agenti finanziari all'uopo incaricati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana, che delle operazioni compiute redigono apposito verbale in doppio esemplare, in contraddittorio con il fabbricante. Un esemplare del verbale è consegnato al fabbricante per essere allegato al registro di carico e scarico.

Art. 20.

La fabbricazione dei marsala speciali è sottoposta alla vigilanza degli Istituti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la repressione delle frodi, in esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, indicati nel decreto ministeriale 25 settembre 1953.

A tal fine le ditte produttrici che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni devono presentare al competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi una dichiarazione di lavoro, in triplice esemplare, redatta in conformità a quella prevista nell'articolo precedente.

Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi a periodi lavorativi che eccedano lo stesso mese solare.

Dei tre esemplari della dichiarazione di lavoro, il primo è trattenuto dal predetto Istituto di vigilanza, il secondo, vistato dallo stesso Istituto, è restituito alla ditta produttrice, e il terzo è trasmesso all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente.

La lavorazione deve avvenire in presenza degli addetti alla vigilanza, all'uopo incaricati dal predetto Istituto, che delle operazioni compiute redigono apposito verbale, in doppio esemplare, in contraddittorio con il fabbricante. Un esemplare del verbale è consegnato al fabbricante.

E' in facoltà dell'Istituto di vigilanza di consentire che la lavorazione venga effettuata anche senza la presenza di un proprio funzionario.

In tal caso l'Istituto predetto deve preventivamente autorizzare la lavorazione con apposita annotazione nella dichiarazione di lavoro.

Art. 21.

Il vino base da impiegare nella preparazione di vini marsala deve essere preventivamente sottoposto ad analisi, da parte dei laboratori della Amministrazione finanziaria nel caso di cui all'art. 19 e dei laboratori degli Istituti di vigilanza nel caso di cui all'art. 20 del presente regolamento, per accertarne la genuinità.

Il prodotto finito è lasciato a libera disposizione del fabbricante dopo che da parte dei suddetti organi sia stato accertato, mediante analisi, che esso corrisponde alle caratteristiche stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069, e dopo ultimati i periodi d'invecchiamento o di affinamento di cui agli articoli 5 e 8 del presente regolamento.

Art. 22.

Le spese per il personale incaricato della vigilanza fiscale sulle singole lavorazioni, prevista dal presente regolamento, sono a carico delle ditte interessate, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 23.

I marsala destinati alla esportazione, preparati con caratteristiche diverse da quelle stabilite per il mercato interno — ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108 e della legge 17 aprile 1957, n. 248 devono essere conservati in recipienti recanti l'indicazione del tipo e della quantità del prodotto contenutovi, nonchè del Paese di destinazione.

Art. 24.

Per i vini marsala posti in vendita o messi altrimenti in commercio, il prelevamento dei campioni, gli accertamenti sulle caratteristiche del prodotto, le analisi, le revisioni delle analisi e le denuncie all'autorità giudiziaria sono effettuati secondo le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Art. 25.

Le disposizioni sull'invecchiamento di cui all'art. 5 del presente regolamento hanno effetto:

a) per i marsala superiori e per i marsala vergini un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso il suddetto termine di tolleranza, il periodo minimo di invecchiamento prescritto per il marsala superiore è ridotto, per il primo anno, ad un anno;

b) per i marsala fini sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Trascorso il suddetto termine di tolleranza, il periodo minimo di invecchiamento prescritto per il marsala fine è ridotto, per il primo semestre a due mesi.

Art. 26.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le ditte produttrici, ai fini della determinazione dei periodi minimi di invecchiamento stabiliti dall'art. 5, possono domandare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio il riconoscimento del grado di invecchiamento dei marsala superiori e vergini esistenti nei propri stabilimenti.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
RUMOR

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

ALLEGATO *A*

Registro di carico e scarico dei marsala non speciali

Data	Riferimento alla documentazione	Marsala fine in hl.			Marsala superiore in hl.			Marsala vergine in hl.			Dati identificazione recipienti di conservazione durante l'invecchiamento	Data del controllo a fine invecchiamento minimo e riferimenti	Note ed osservazioni
		Carico prodotto non invecchiato	Carico prodotto con invecchiamento	Scarico	Carico prodotto non invecchiato	Carico prodotto con invecchiamento	Scarico	Carico prodotto non invecchiato	Carico prodotto con invecchiamento	Scarico			
(1)	(2)	(3*a*)	(3*b*)	(3*c*)	(4*a*)	(4*b*)	(4*c*)	(5*a*)	(5*b*)	(5*c*)	(6)	(7)	(8)

ALLEGATO *B*

Registro di carico e scarico dei marsala speciali ad aromatizzazione non amara

Data	Riferimento alla documentazione	Marsala base per la preparazione di marsala speciale in hl.		Marsala speciale ottenuto in hl.		Note circa il tipo di marsala speciale oggetto dell'operazione	Note ed osservazioni
		Carico	Scarico	Carico	Scarico		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1962.

Composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1957, n. 1208, recante modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di provvedere in applicazione dell'art. 3 della menzionata legge 29 novembre 1957, n. 1208, alla composizione del Consiglio medesimo per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 gennaio 1962 e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

Membri di diritto:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il presidente del Magistrato alle acque;

il presidente del Magistrato per il Po;

i provveditori alle Opere pubbliche;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici o gli ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

il direttore generale dei Servizi ed igiene pubblica ed Ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale delle foreste;

il direttore generale della produzione agricola;

il direttore generale del Demanio e dei porti;

il direttore generale del Turismo;

il direttore generale delle Miniere;

il direttore generale degli affari generali del Ministero dell'industria e commercio;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa;

il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione.

Membri designati dalle Amministrazioni di appartenenza:

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Costantino dott. Francesco, consigliere di Stato;

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, avvocato dello Stato;

Azzariti avv. Giorgio, avvocato dello Stato;

Bronzini avv. Nicola, avvocato dello Stato;

Del Greco avv. Giuseppe, avvocato dello Stato;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'Economia e del lavoro;

Parrillo prof. Francesco, consigliere nazionale dell'Economia e del lavoro;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;

Biagioli dott. ing. Biagio, generale di divisione;

Amodio Guido, tenente generale del Genio aeronautico;

Fienga dott. ing. Ruben, direttore del Servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

Riggio dott. ing. Antonino, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato;

Leppo dott. ing. Ettore, direttore del Servizio impianti elettrici del Ministero dei trasporti;

Busacca dott. ing. Salvatore, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Belgiorno dott. Alberico, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Costa dott. ing. Michele, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Marcucci dott. ing. Armando, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Perciabosco dott. ing. Giuseppe, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Cascino dott. ing. Calogero, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Paleologo dott. ing. Giuseppe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Novelli dott. Tommaso, magistrato di Cassazione;

Soardi di S. Antonino Carlo Andrea, Ministro plenipotenziario;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Ministero agricoltura e foreste;

Benedetti dott. Alessandro, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste.

Membri esperti:

Donato prof. Letterio, ordinario di scienze delle costruzioni dell'Università di Pisa;

Salvi dott. ing. Francesco Maria, ingegnere;

Marchetti prof. Mario, ordinario costruzioni idrauliche all'Università di Milano;

Supino prof. Giulio, ordinario di idraulica all'Università di Bologna;

Ferro prof. Guido, ordinario di costruzioni marittime all'Università di Padova;

Penta prof. ing. Francesco, ordinario di geologia applicata all'Università di Roma;

Casini dott. ing. Piero, ingegnere;

Arredi prof. ing. Filippo, ordinario costruzioni idrauliche della Facoltà d'ingegneria all'Università di Roma;

Nervi prof. ing. Pier Luigi, ingegnere;

Treves prof. Scipione, docente di elettrotecnica all'Università di Bologna;

Orabona prof. dott. ing. Edoardo, preside della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Bari;

Cestelli Guidi prof. Carlo, incaricato di scienza delle costruzioni all'Università di Roma;

Rossi De Paoli dott. ing. arch. Paolo, architetto;

Quaroni prof. Lodovico, docente di urbanistica all'Università di Firenze;

Lozupone dott. ing. Vitantonio, designato dalla Unione delle provincie d'Italia;

Riva Crugnola avv. Silvio, designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524, la ripartizione delle attribuzioni fra le varie sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè l'assegnazione dei componenti suddetti tra le varie sezioni e la Delegazione speciale della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1962

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1962
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 377. — IZZI

(1668)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1962.

Attribuzioni delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il bienno 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964 e ripartizione dei membri del Consesso stesso fra le predette sezioni e la delegazione speciale della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 10 gennaio 1962, con il quale, in applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1208, si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere in base all'art. 1, terzo capoverso della legge 20 aprile 1952, n. 524, alla ripartizione delle attribuzioni fra le sezioni di detto Consesso e di procedere all'assegnazione dei componenti il Consiglio medesimo alle sei sezioni ed alla delegazione speciale della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 gennaio 1962 e per la durata di un biennio le attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

SEZIONE 1ª:

Edilizia statale e sovvenzionata - Edilizia antisismica - Edilizia scolastica - Edilizia carceraria - Edilizia religiosa - Edilizia alberghiera - Opere edilizie di enti locali - Studi sui materiali da costruzione.

SEZIONE 2ª:

Ponti e strade - Opere igieniche e sanitarie - Consolidamento e spostamento di abitati.

SEZIONE 3ª:

Opere marittime - Opere di navigazione interna - Opere idrauliche - Opere di bonifica e di irrigazione - Acquedotti rurali - Opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani - Opere di trasformazione fondiaria ed opere sussidiate per le quali sia richiesto il parere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

SEZIONE 4ª:

Utilizzazione delle acque pubbliche a scopo potabile, irriguo ed industriale - Acque sotterranee - Impianti di produzione di energia elettrica e di energia nucleare - Linee di trasporto e distribuzione della energia elettrica - Sbarramenti di ritenuta: approvazione progetti e sorveglianza lavori.

SEZIONE 5ª:

Ferrovie, tranvie, funicolari - Servizi pubblici automobilistici, di navigazione interna e lacuale - Autostazioni - Metropolitane - Aeroporti.

SEZIONE 6ª:

Piani regolatori urbanistici - Piani di ricostruzione - Regolamenti edilizi - Quartieri coordinati - Impianti sportivi e di carattere turistico - Edifici pubblici di

particolare rilievo, di carattere artistico, architettonico e monumentale - Esposizioni e mostre di carattere edilizio ed urbanistico.

Art. 2.

A decorrere dall'11 gennaio 1962 e per la durata di un biennio la composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è così stabilita:

SEZIONE 1ª:

Leschiutta dott. arch. Gian Ernesto, *presidente*.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale, dell'Edilizia statale e sovvenzionata e dei Servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale degli Affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

i provveditori alle Opere pubbliche;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

il direttore generale dei servizi ed igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore del Demanio;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;

Agujari dott. ing. Vittorio, ispettore generale del Genio civile;

Baccin dott. arch. Augusto, ispettore generale del Genio civile;

Bianchi dott. ing. Alberto, ispettore generale del Genio civile;

Grappelli dott. ing. Giorgio, ispettore generale del Genio civile;

Pacelli dott. ing. Achille, ispettore generale del Genio civile;

Stanchi dott. ing. Edoardo, ispettore generale del Genio civile;

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato;

Bronzini avv. Nicola, avvocato dello Stato;

Del Greco avv. Giuseppe, avvocato dello Stato;

Novelli dott. Tommaso, magistrato di Cassazione;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;

Biagioli gen. Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Parrillo prof. Francesco, consigliere nazionale dell'Economia e del lavoro.

Esperti:

Salvi dott. ing. Francesco Maria;

Penta prof. dott. ing. Francesco;

Donato prof. Letterio;

Nervi prof. dott. ing. Pier Luigi;

Riva Crugnola avv. Silvio;

Lozupone dott. ing. Vitantonio;

Cestelli Guidi prof. Carlo;

Rossi De Paoli dott. ing. arch. Paolo;

Quaroni prof. Lodovico.

SEZIONE 2ª:

Reggiani dott. ing. Enrico, *presidente*.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale, della Edilizia statale e sovvenzionata, dell'Urbanistica e delle Opere igieniche, della Viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. e dei Servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale dei Servizi ed igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale degli Affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale del Turismo;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa;

Agujari dott. ing. Vittorio, ispettore generale del Genio civile;

Cascianelli dott. ing. Gerolamo, ispettore generale del Genio civile;

Di Gioia dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del Genio civile;

Evola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

Grappelli dott. ing. Giorgio, ispettore generale del Genio civile;

Malagoli dott. ing. Gastone, ispettore generale del Genio civile;

Pacelli dott. ing. Achille, ispettore generale del Genio civile;

Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, avvocato dello Stato;

Azzariti avv. Giorgio, avvocato dello Stato;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;

Biagioli gen. Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Fienga dott. ing. Ruben, direttore del servizio lavori e costruzioni Ferrovie dello Stato;
Riggio dott. ing. Antonino, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Salvi dott. ing. Francesco Maria;
Penta prof. dott. ing. Francesco;
Arredi prof. dott. ing. Filippo;
Donato prof. Letterio;
Riva Crugnola avv. Silvio;
Lozupone dott. ing. Vitantonio;
Orabona prof. dott. ing. Edoardo;
Marchetti prof. Mario;
Supino prof. Giulio;
Cestelli Guidi prof. Carlo;
Rossi De Paoli dott. ing. arch. Paolo.

SEZIONE 3ª:

Rinaldi prof. dott. ing. Giuseppe, *presidente*.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale, delle Opere marittime e delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
il presidente del Magistrato per il Po;
i provveditori alle Opere pubbliche;
l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;
il direttore generale dei Servizi ed igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale delle Foreste;
il direttore generale della Produzione agricola;
il direttore generale del Demanio e dei porti;
il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare;
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;
Cacopardo dott. ing. Saverio, ispettore generale del Genio civile;
Lucchetti dott. ing. Dino, ispettore generale del Genio civile;
Licata dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;
Malagoli dott. ing. Gastone, ispettore generale del Genio civile;
Maione dott. ing. Aldo, ispettore generale del Genio civile;
Marchetti dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;
Costantino dott. Francesco, consigliere di Stato;
Del Greco avv. Giuseppe, avvocato dello Stato;
Pietrini Pallotta avv. Alfredo, avvocato dello Stato;
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Riggio dott. ing. Antonino, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore del Servizio lavori e costruzioni delle Ferrovie dello Stato;
Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli - Ministero agricoltura e foreste;
Benedetti dott. Alessandro, direttore generale dei Miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste;
Biagioli gen. Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Salvi dott. ing. Francesco Maria;
Penta prof. dott. ing. Francesco;
Casini dott. ing. Piero;
Donato prof. Letterio;
Arredi prof. dott. ing. Filippo;
Orabona prof. dott. ing. Edoardo;
Riva Crugnola avv. Silvio;
Lozupone dott. ing. Vitantonio;
Ferro prof. Guido;
Marchetti prof. Mario;
Supino prof. Giulio.

SEZIONE 4ª:

Batini dott. ing. Curzio, *presidente*.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale, delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
il presidente del Magistrato per il Po;
i provveditori alle Opere pubbliche;
l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale delle Miniere;
il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;
Alfieri dott. ing. Secondo, ispettore generale del Genio civile;
Bianchi dott. ing. Alberto, ispettore generale del Genio civile;
Evola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

Maione dott. ing. Aldo, ispettore generale del Genio civile;
Marchetti dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;
Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;
Sensidoni dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;
Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato;
Bronzini avv. Nicola, avvocato dello Stato;
Azzariti avv. Giorgio, avvocato dello Stato;
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Biagioli gen. Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Leppo dott. ing. Ettore, direttore del Servizio impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato;
Albertario prof. Paolo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Ministero agricoltura e foreste;
Paleologo dott. ing. Giuseppe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Benedetti dott. Alessandro, direttore generale dei Miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste;
Parrillo prof. Francesco, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Penta prof. dott. ing. Francesco;
Casini dott. ing. Piero;
Arredi prof. dott. ing. Filippo;
Orabona prof. dott. ing. Edoardo;
Riva Crugnola avv. Silvio;
Lozupone dott. ing. Vitantonio;
Donato prof. Letterio;
Marchetti prof. Mario;
Supino prof. Giulio;
Treves prof. Scipione;
Cestelli Guidi prof. Carlo.

SEZIONE 5ª:

Bertagnolio dott. ing. Paolo, *presidente*.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale e della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. del Ministero dei lavori pubblici;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale del Turismo;
il direttore generale delle Miniere;
il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Cacopardo dott. ing. Saverio, ispettore generale del Genio civile;
Cascianelli dott. ing. Gerolamo, ispettore generale del Genio civile;
Faggioni dott. ing. Loris, ispettore generale del Genio civile;
Marchetti dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;
Pacelli dott. ing. Achille, ispettore generale del Genio civile;
Sensidoni dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;
Ventriglia dott. ing. Franco, ispettore generale del Genio civile;
Costantino dott. Francesco, consigliere di Stato;
Azzariti avv. Giorgio, avvocato dello Stato;
Del Greco avv. Giuseppe, avvocato dello Stato;
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Biagioli gen. Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Soardi di S. Antonino Carlo Andrea, ministro plenipotenziario;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore del Servizio lavori e costruzioni delle Ferrovie dello Stato;
Leppo dott. ing. Ettore, direttore del Servizio impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato;
Riggio dott. ing. Antonino, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato;
Busacca dott. ing. Salvatore, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Amodio ten. gen. Guido, tenente generale del Genio aeronautico;
Perciabosco dott. ing. Giuseppe, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Costa dott. ing. Michele, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Belgiorno dott. Alberico, direttore centrale dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Cascino dott. ing. Calogero, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Marcucci dott. ing. Armando, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Penta prof. dott. ing. Francesco;
Nervi prof. dott. ing. Pier Luigi;
Riva Crugnola avv. Silvio;
Lozupone dott. ing. Vitantonio;
Treves prof. Scipione;
Cestelli Guidi prof. Carlo.

SEZIONE 6ª:

Valle prof. dott. ing. Cesare, *presidente*.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale, della edilizia statale e sovvenzionata e della urbanistica e delle opere igieniche, del Ministero dei lavori pubblici;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale dei Servizi ed igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale degli Affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale del Turismo;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il capo del servizio centrale per l'Edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

Agujari dott. ing. Vittorio, ispettore generale del Genio civile;

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Baccin dott. arch. Augusto, ispettore generale del Genio civile;

Bianchi dott. ing. Alberto, ispettore generale del Genio civile;

Cacopardo dott. ing. Saverio, ispettore generale del Genio civile;

Di Gioia dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del Genio civile;

Stanchi dott. ing. Edoardo, ispettore generale del Genio civile;

Ventriglia dott. ing. Franco, ispettore generale del Genio civile;

Licata dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, avvocato dello Stato;

Bronzini avv. Nicola, avvocato dello Stato;

Soardi di S. Antonino Carlo Andrea, Ministro plenipotenziario;

Novelli dott. Tommaso, magistrato di Cassazione;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;

Biagioli gen. Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Amodio ten. gen. Guido, tenente generale del Genio aeronautico;

Riggio dott. Antonino, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato;

Fienga dott. ing. Ruben, direttore del Servizio e costruzioni delle Ferrovie dello Stato;

Parrillo prof. Francesco, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Salvi dott. ing. Francesco Maria;
Donato prof. Letterio;
Nervi prof. ing. Luigi;
Riva Crugnola avv. Silvio;
Lozupone dott. ing. Vitantonio;
Rossi De Paoli dott. ing. arch. Paolo;
Quaroni prof. Lodovico.

Art. 3.

La delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, è così costituita, per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964:

Padoan dott. ing. Giovanni, *presidente*.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale, delle Opere marittime, dei Servizi speciali, della Urbanistica e delle Opere igieniche, delle Acque e degli impianti elettrici, della Viabilità ordinaria e delle NN.OC.FF. e dell'Edilizia statale e sovvenzionata dal Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dei Servizi ed igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

Bottalico prof. dott. Michele, direttore generale della Bonifica e della colonizzazione del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Camaiti dott. ing. Alberto, direttore generale della Economia montana e delle foreste del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Alfieri dott. ing. Secondo, ispettore generale del Genio civile;

Bianchi dott. ing. Alberto, ispettore generale del Genio civile;

Grappelli dott. ing. Giorgio, ispettore generale del Genio civile;

Marchetti dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, avvocato dello Stato;
Arredi prof. dott. ing. Filippo, esperto;
Orabona prof. dott. ing. Edoardo, esperto;
Penta prof. dott. ing. Francesco, esperto;
Parrillo prof. Francesco, esperto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del predetto decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1962

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1962
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 378. — IZZI

(1669)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Adda in comune di Teglio (Sondrio).

Con decreto 18 aprile 1961, n. 374, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Adda, segnato nel catasto del comune di Teglio (Sondrio), al foglio n. 90, particella 88-*b*, di are 285, ed indicato, in tinta rossa, nella planimetria rilasciata il 6 marzo 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1673)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1962, registro n. 6 Interno, foglio n. 347, l'Amministrazione comune di San Fratello (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1719)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1962, registro n. 6 Interno, foglio n. 325, l'Amministrazione comunale di Portici (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 284.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720)

Autorizzazione al comune di Lasplassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1962, registro n. 6 Interno, foglio n. 348, l'Amministrazione comunale di Lasplassas (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1721)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1962, registro n. 6 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 278.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1722)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1962, registro n. 6 Interno, foglio n. 326, l'Amministrazione comunale di San Severo (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1723)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1962, registro n. 6 Interno, foglio n. 324, l'Amministrazione comunale di Corato (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 214.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1724)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1962, registro n. 6 interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Andria (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 349.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1725)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1962, n. 6330/4234, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 1962 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 318) è stato determinato in L. 637.471 (lire seicentotrentasettemilaquattrocentosettantuno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5928/3832, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 307 del 15 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Petronà (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta COLOSIMO Giovanna di Vincenzo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 635.000 (lire seicentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « La Meridionale », con sede in Pomarico (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 febbraio 1962, il dott. Michele Michetti è stato nominato liquidatore della Cooperativa « La Meridionale », con sede in Pomarico (Matera), in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Selvaggi Tommaso, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile.

(1492)

Scioglimento della Società cooperativa consumo « Pescatori Civitavecchia Co.Pe.Ci. », con sede in Civitavecchia (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 febbraio 1962 la Società cooperativa consumo « Pescatori Civitavecchia Co.Pe.Ci. », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 28 settembre 1959, repertorio n. 70918, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Guglielmini Pietro.

(1631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Brana in provincia di Pistoia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1962, registro n. 4, foglio n. 73, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Brana, ricadente in provincia di Pistoia.

(1577)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° gennaio 1962 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1962:

all'articolo unico, ottava riga, in luogo di « Angoli ing. Mario » leggasi « Agnoli ing. Mario ».

(1679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 14 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,94	620,98	621 —	621 —	620,97	620,92	620,995	620,90	620,94	620,95
$ Can.	591,70	591,77	591,50	591,75	591,10	591,70	591,90	591,60	591,70	591,75
Fr. Sv.	143,13	143,12	143,13	143,13	143,15	143,14	143,13	143,15	143,19	143,13
Kr. D.	90,32	90,33	90,31	90,32	90,25	90,32	90,32	90,30	90,32	90,31
Kr. N.	87,21	87,22	87,23	87,21	87,15	87,19	87,205	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,56	120,58	120,60	120,62	120,55	120,54	120,60	120,50	120,56	120,52
Fol.	171,99	172,15	172,10	172,11	172,05	171,95	172,06	171,90	171,99	171,95
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,4775	12,475	12,47	12,4753	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.r.)	126,72	126,73	126,735	126,735	126,74	126,72	126,7325	126,70	126,72	126,72
Lst.	1749,25	1749,25	1748,95	1749,15	1749,10	1749,02	1749,25	1749,15	1749,25	1749 —
Dm. occ.	155,26	155,23	155,27	155,29	155,22	155,26	155,265	155,25	155,22	155,25
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,05125	24 —	24,05	24,052	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,80	21,80	21,75	21,805	21,80	21,80	21,805	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 14 marzo 1962

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	109,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,997
1 Dollaro canadese	591,825
1 Franco svizzero	143,13
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87,207
1 Corona svedese	120,61
1 Fiorino olandese	172,085
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,734
1 Lira sterlina	1749,20
1 Marco germanico	155,277
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,805

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª pubblicazione). Elenco n. 6.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752; si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati;

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rendita 5% (1935)	200577 (nuda proprietà)	Capodagli Giuseppe di Filippo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma, usufrutto a favore di Capodagli Filippo fu Giuseppe, domiciliato in Roma.	840 —
Id.	243301	Maietta Agata di Gaetano, minore sotto la tutela di Esposito-Corcione Felice fu Felice, domiciliato in Marigliano (Napoli).	2.645 —
Consolidato 3,50 % (1906)	740129 (nuda proprietà)	Cappuccio Maria fu Mario minore, sotto la patria potestà della madre Gilda Raimondo, con usufrutto a favore di Peracchio Bartolomea fu Luigi, nubile, ecc.	350 —
Rendita 5 % (1935)	267946	Comune di Calimera (Lecce)	120 —
P. R. 3,50 % (1934)	505925	Comune di Calimera (Lecce)	14 —
Id.	310875 (nuda proprietà)	De Gregorio Guglielmo fu Francesco Saverio, domiciliato in Napoli. Usufrutto a favore di Soreca Maria Concetta fu Giuseppe, ved. di De Gregorio Francesco Saverio, domiciliata in Napoli.	245 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(8280) *Il direttore generale:* GRECO

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale.

Si notifica che il giorno 2 aprile 1962, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di Credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 76 titoli di L. 2.500
n. 162 titoli di L. 5.000
n. 116 titoli di L. 12.500

in totale n. 354 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.450.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 907 titoli di L. 50.000
n. 1.509 titoli di L. 500.000
n. 6 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 2.422 titoli per il complessivo valore nominale di L. 805.850.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 9.054 titoli di L. 5.000
n. 1.988 titoli di L. 12.500
n. 1.406 titoli di L. 25.000
n. 1.593 titoli di L. 50.000
n. 673 titoli di L. 500.000

in totale n. 14.714 titoli per il complessivo valore nominale di L. 521.420.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 733 titoli di L. 50.000
n. 833 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.566 titoli per il complessivo valore nominale di L. 453.150.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 952 titoli di L. 12.500
n. 5.079 titoli di L. 50.000
n. 3.526 titoli di L. 500.000

in totale n. 9.557 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.023.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1962

(1716) *Il presidente:* ODORIZZI

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso nonchè la estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni: a) 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » - 1ª e 2ª emissione; il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti: b) obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione; il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti: c) obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 2 aprile 1962, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano »*:

1) 1ª Emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 450 titoli di L. 500
n. 214 titoli di L. 2.500
n. 604 titoli di L. 5.000
n. 772 titoli di L. 12.500

in totale n. 2.040 titoli per il complessivo valore nominale di L. 13.430.000.

2) Emissione:

Estinzione di titoli per il complessivo valore nominale di L. 46.050.000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1962, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

b) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª Emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 420 titoli di L. 500
n. 310 titoli di L. 2.500
n. 460 titoli di L. 5.000
n. 316 titoli di L. 12.500

in totale n. 1.506 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.235.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di n. 1.170 titoli di L. 5.000 per il valore nominale di L. 5.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1962

Il presidente: ODORIZZI

(1717)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di quattordici tenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 25, foglio n. 169, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di quattordici tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di quattordici tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961, è composta come segue:

Presidente:

Generale di divisione dei carabinieri in servizio permanente effettivo, Mosca Francesco.

Membri:

Colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo, Cappelli Aldo;

Tenente colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo, Slaviero Giovanni;

Tenente colonnello di artiglieria in servizio permanente effettivo, Massaro Vittorino;

Tenente colonnello del genio in servizio permanente effetivo, Lia Natale.

Segretario:

Cannella dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro per la difesa: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1962
Registro n. 12, foglio n. 365

(1708)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'I.C.E. (Commissari aggiunti per le lingue straniere).

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'I.C.E., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 16 dicembre 1961, indetto con determinazione presidenziale del 5 settembre 1961, è integrata dai seguenti membri aggiunti:

Gallo prof. Pietro, per la lingua inglese;
Gnoli prof. Mario, per la lingua francese;
Saito prof. Nello, per la lingua tedesca;
Biancolini prof. Leonida, per la lingua spagnola;
Rossi prof. Giuseppe Carlo, per la lingua portoghese.

Roma, addì 18 febbraio 1962

Il presidente dell'istituto: DALL'OGLIO

(1730)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.